

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2950

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

REGUZZONI, TOGNI, GRIMOLDI, FAVA, NICOLA MOLteni

Disposizioni in favore dell'industria del mobile

Presentata il 17 novembre 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il settore dei mobili e degli altri elementi di arredo costituisce un fiore all'occhiello della produzione italiana, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. La presente proposta di legge mira ad allargare ed a rendere stabili e definitivi gli incentivi per l'acquisto dei mobili e degli elettrodomestici, già introdotti dal Governo Berlusconi con il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

L'articolo 1 introduce una detrazione fiscale per l'acquisto di mobili e di altri elementi di arredo, fino a un massimo di 25.000 euro, per i giovani di età compresa tra diciotto e trenta anni e per le giovani coppie, che destinano i mobili all'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale. Le spese per i mobili devono essere effettuate nei dodici mesi prece-

denti o successivi al cambio di residenza da parte del beneficiario.

L'articolo 2 introduce una detrazione fiscale per l'acquisto di nuove cucine e per i connessi impianti ed elettrodomestici nella misura massima di 20.000 euro, purché le spese siano sostenute per sostituire una cucina avente almeno quindici anni e dotata di elettrodomestici non classificati ai fini del consumo energetico e che la cucina e gli elettrodomestici acquistati siano di classe energetica non inferiore ad A+.

Al fine di allargare i benefici anche alle imprese alberghiere, l'articolo 3 introduce un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto di nuovi arredi, per i connessi impianti ed elettrodomestici e per gli altri elementi di arredo per interni alle aziende esercenti attività alberghiere, nella misura massima di 1.000

euro per posto letto e comunque di 100.000 euro complessivi, e alle condizioni che le spese siano sostenute per rendere più efficiente l'attività alberghiera e che gli elettrodomestici acquistati siano di classe energetica non inferiore ad A+.

L'articolo 4 riconosce a chi acquista un'unità immobiliare destinata ad abitazione principale propria o dei propri familiari una detrazione fiscale per l'acqui-

sto di mobili per l'arredo della stessa unità immobiliare, per un importo massimo complessivo non superiore a 25.000 euro.

L'articolo 5 innalza la quota di ammortamento attualmente prevista per i mobili dal 12 per cento al 20 per cento.

L'articolo 6 esclude dai limiti imposti dal patto di stabilità interno le spese sostenute dagli enti locali per l'acquisto di mobili e di attrezzature per ufficio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È concessa una detrazione fiscale per l'acquisto di mobili e di altri elementi di arredo della casa nella misura massima di 25.000 euro, alle seguenti condizioni:

a) che le spese siano sostenute da giovani di età superiore a diciotto anni ed inferiore a trenta anni per l'acquisto di mobili destinati all'arredo dell'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale, a condizione che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di altri adulti conviventi, o che le spese siano sostenute da giovani coppie che acquistano o che affittano l'abitazione da destinare ad abitazione principale a seguito della contrazione di matrimonio, a condizione che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di altri adulti conviventi;

b) che le spese siano relative ad acquisti effettuati nei dodici mesi successivi o precedenti al cambio di residenza.

ART. 2.

1. È concessa una detrazione fiscale per l'acquisto di nuove cucine e per i connessi impianti ed elettrodomestici, nella misura massima di 15.000 euro per i mobili e per i relativi costi di montaggio e di impiantistica e di 5.000 euro per gli elettrodomestici, alle seguenti condizioni:

a) che le spese siano sostenute per sostituire una cucina avente almeno quindici anni di anzianità e dotata di elettrodomestici non classificati ai fini del consumo energetico;

b) che la cucina e gli elettrodomestici acquistati siano di classe energetica non inferiore ad A+;

c) che le condizioni di cui alle lettere a) e b) siano certificate mediante autodichiarazione del contribuente, controfirmata da un tecnico elettricista abilitato.

ART. 3.

1. È concesso un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto di nuovi elementi di arredo, per i connessi impianti ed elettrodomestici e per gli altri elementi di arredo per interni alle aziende esercenti attività alberghiere, nella misura massima di 1.000 euro per posto letto e comunque di 100.000 euro complessivi, alle seguenti condizioni:

a) che le spese siano sostenute per rendere più efficiente l'attività alberghiera;

b) che gli elettrodomestici acquistati siano di classe energetica non inferiore ad A+;

c) che le condizioni di cui alle lettere a) e b) siano certificate mediante autodichiarazione del contribuente, controfirmata, per quanto riguarda le condizioni di cui alla citata lettera b), da un tecnico elettricista abilitato.

ART. 4.

1. A chi acquista un'unità immobiliare destinata ad abitazione principale propria o dei propri familiari è riconosciuta una detrazione fiscale per l'acquisto dei mobili per l'arredo della stessa unità immobiliare per un importo massimo complessivo non superiore a 25.000 euro.

ART. 5.

1. La percentuale di ammortamento relativa ai mobili prevista dalle tabelle annesse al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, e successive modificazioni, è elevata dal 12 al 20 per cento.

ART. 6.

1. L'acquisto di mobili e di attrezzature da ufficio effettuato dagli enti locali nell'anno 2010 è esentato dal rispetto del patto di stabilità interno.

ART. 7.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0039170